

GUIDA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI REGISTRO DI CARICO E SCARICO FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEPOSITO PRELIMINARE

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

Soggetti tenuti alla compilazione

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 1³ e dell'art. 189, comma 3⁴ e dell'art. 184, comma 3 lett. c), d) e g)⁵ del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche.

- le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
 - lavorazioni **industriali**⁷
 - lavorazioni **artigianali** ;
 - attività di recupero (**allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smaltimento (**allegato B** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) di rifiuti;
 - fanghi derivanti da :
 - potabilizzazione;
 - altri trattamenti delle acque;
 - depurazione delle acque reflue;
 - abbattimento fumi;
- chiunque effettua **a titolo professionale** attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- gli intermediari ed i commercianti di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuto;
- il gestore del **servizio idrico integrato** che tratta rifiuti (art. 110, comma 7, D.Lgs.152/2006¹⁰);
- il gestore dell'impianto portuale¹¹ di raccolta e del servizio di raccolta con riguardo ai rifiuti prodotti dalle navi e consegnati nei porti (art. 4, comma 6, Dlgs. 182/2003).

Soggetti esclusi

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro:

- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 (produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi) con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00;
- i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni del registro di carico e scarico (artt. 190, comma 8, D.Lgs.152/2006);
- i produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche (art. 110, comma 3 e 7, D.Lgs.152/2006);
- i produttori di rifiuti pericolosi che non sono qualificabili come imprese o ente¹², (art. 11 legge 25/01/2006, n. 29 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005");

- i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:
 - attività agricole e agro-industriali;
 - attività di demolizione, costruzione e scavo;
 - attività commerciali;
 - attività di servizio;
 - attività sanitarie ;

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico?

I produttori di rifiuti speciali che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro di carico e scarico in quanto per tale obbligo non è espressamente prevista alcuna esclusione.

- i rivenditori che effettuano il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio di beni durevoli firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, contratti e accordi di programma ;
- i soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti e abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (art. 266, comma 5, D.Lgs.152/2006¹³).

Un soggetto che svolge attività ambulante è sempre escluso dalla disciplina sulla gestione dei rifiuti per i rifiuti prodotti?

*No. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 266, comma 5, Dlgs 152/2006) il soggetto abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante non è obbligato né all'iscrizione all'Albo né alla tenuta del registro di carico e scarico e formulario per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi anche prodotti da terzi, **ricompresi nella attività svolta**. E' determinante affinché tale esclusione operi che il soggetto sia abilitato all'esercizio dell'attività in forma ambulante attraverso le prescritte autorizzazioni: apertura di partita Iva, licenza comunale e l'iscrizione alla Camera di Commercio e che i rifiuti siano prodotti da questa attività. L'ambulante, che non può attivare l'esclusione perché non possiede i titoli non rientra nella diversa ipotesi del trasporto occasionale e sporadico perché comunque ricondotto ad un'attività imprenditoriale (sebbene non autorizzata) ed è quindi sanzionabile.*

Qual è la Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico?

La Camera di commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467)

TENUTA DEI REGISTRI CON MODALITÀ INFORMATICHE

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

La possibilità di utilizzare carta formato A4, è dettata dall'art.190 comma 6 del D.Lgs.152/2006

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?

Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

- **movimento di carico**, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi;
- **movimento di scarico**, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali, a soggetti terzi autorizzati o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento .

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- produttori;
- ricuperatori;
- smaltitori;
- trasportatori;
- intermediari e commercianti con detenzione .

Frontespizio

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio riportando gli elementi identificativi dell'impresa.

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

Cosa s'intende per ubicazione dell'esercizio?

Per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, stoccaggio, recupero o smaltimento o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio (art. 190, comma 3, Dlgs 152/2006 e Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. A).

In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta: è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;
- recupero di rifiuti (codice R... - **allegato C** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D... - **allegato B** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

Campo da compilare solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento .

La categoria di attività è individuata negli allegati B e C al D. Lgs. 152/2006 (rispettivamente codici R e D) .

La descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto non è codificata (per es. separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico ecc.) .

Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata su quel registro.

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

Nel caso di cambio di sede dell'unità locale e segni distintivi dell'impresa si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?

La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti che li producono e li gestiscono, è consigliabile, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto) ed adottarne uno nuovo.

Prima colonna

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

- **operazione di carico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata prodotta da un processo produttivo (per i produttori) o da un'attività di trattamento di rifiuti (per gli smaltitori e recuperatori) o ricevuta (per i gestori);
- **operazione di scarico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata conferita per lo smaltimento (per i produttori/detentori/trasportatori), smaltita o recuperata (per gli smaltitori ed i recuperatori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

E' obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti.

Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1/anno solare (es. 1/2006; 2/2006, ecc.).

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

- per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento).

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto, in quanto il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce.

Ad esempio se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1/2006, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

SECONDA COLONNA

- a) E' obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, **allegato D** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).
- b) Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo
- c) Va riportato lo stato fisico, con il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido), lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.
- d) E' un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche. In questa casella del registro vanno indicate le **classi di pericolosità** riportate al punto 5, B) del frontespizio. Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso.

Quando va fatta l'analisi del rifiuto?

*L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi. La disciplina sulle discariche (**Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36**) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):*

- in occasione del primo conferimento alla discarica;

- ogniquale volta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti";

- e) E' richiesto ai produttori, ma solo per i movimenti di scarico, di barrare il campo dello smaltimento o del recupero e di inserire il codice D o R rispettivamente, a seconda dell'effettiva destinazione del rifiuto. L'indicazione del destino del rifiuto deve essere data dai gestori per i movimenti relativi ai rifiuti in arrivo all'impianto e avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento.

TERZA COLONNA

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/smaltiti relativa a quel movimento di carico/scarico utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006).¹⁵

Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico ?

L' art. 190, comma 9, D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg o litri o metri cubi alternativi tra loro. L'utilizzo dei metri cubi come unità di misura non è previsto invece previsto nel formulario.

Come va indicato il peso da verificarsi a destino?

E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in : Kg o litri o metri cubi, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno:

- indicare la quantità stimata sul registro;
- sul formulario barrare la casella per la verifica del peso a destino;

QUARTA COLONNA

La compilazione del luogo di produzione e dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture. Ad essi è riservata la possibilità di tenere il registro nel luogo di produzione dei rifiuti come definito all'art. 230 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione si devono riportare i dati :

- Denominazione (Nome o ragione sociale)
- Sede (Indirizzo)
- C.F. Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

QUINTA COLONNA

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni. In questa sezione devono anche essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive.

GESTIONE DEL REGISTRO

Tempi di registrazione

Ai sensi dell'art.190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- per i **produttori** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i **soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto** almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- per i **commercianti e gli intermediari** (senza detenzione) e i **ConSORZI** almeno entro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
- per i **commercianti e gli intermediari** con detenzione entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.2 lett. J);
- per i **soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti;
- per i **rifiuti sanitari pericolosi** a rischio infettivo l'annotazione nel registro di carico e scarico **deve avvenire entro cinque giorni** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

Luogo di tenuta

Il luogo di tenuta dei registri varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro:

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.

Per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 tonnellate di rifiuti pericolosi è data la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi. Le organizzazioni di categoria interessate o le società di servizi devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile e i produttori devono però mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 4, D.lgs 152/2006).

RIFIUTI DA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE

Il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto (art. 230, comma 4. D.Lgs 152/2006):

- presso la sede del cantiere che gestisce l'attività di manutenzione;

oppure

- presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

oppure

- presso il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento

RIFIUTI DA MANUTENZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006). Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l'ubicazione dell'esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o l'intervento di assistenza sanitaria.

I registri devono essere conservati almeno per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo i registri delle discariche, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività debbono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione (Regione o Provincia).

SANZIONI

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico

Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai **rifiuti non pericolosi** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Chiunque omette di tenere o tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico relativamente ai **rifiuti pericolosi** è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. La sanzione è ridotta da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Mancata conservazione

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Nell'ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo?

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689 /1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).

In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.

In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuto prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o incompleta, contenute nello stesso registro.

DEPOSITO TEMPORANEO

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, prima della raccolta, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. Non costituisce attività di gestione dei rifiuti. Questa la definizione:

“deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; (Art. 183, c.1, lett. bb) del D.Lgs 152/06)

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.

Dunque il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

- 1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
- 2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno. A titolo esemplificativo:

27 mc di rifiuti non pericolosi + 3 mc di rifiuti pericolosi: ammesso

30 mc di rifiuti non pericolosi: ammesso

5 mc di rifiuti non pericolosi + 11 mc di rifiuti pericolosi: non ammesso

25 mc di rifiuti non pericolosi + 6 mc di rifiuti non pericolosi: non ammesso

Il deposito temporaneo, se effettuato correttamente:

non è uno stoccaggio

non è un'operazione di recupero o smaltimento

non è pertanto sottoposto a procedure di autorizzazione

Affinché il deposito temporaneo rimanga tale, deve soddisfare tutte le condizioni indicate nell'art. 183, lett. bb), altrimenti anche la detenzione dei propri rifiuti dovrà essere approvata e autorizzata.

Va infatti ricordato che il deposito temporaneo non deve esser confuso con:

- la messa in riserva, che fa parte delle operazioni di recupero e quindi della gestione dei rifiuti (deve perciò essere autorizzata)
- il deposito preliminare di rifiuti, che fa parte delle operazioni di smaltimento e quindi della gestione dei rifiuti (perciò anche tale operazione deve essere autorizzata)

Il deposito temporaneo è monosoggettivo come titolarità di azienda. Non è perciò possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo.

In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l'accesso ad estranei.

Come sopra riportato, il deposito temporaneo deve essere effettuato per CATEGORIE OMOGENEE di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche.

Attualmente, le norme tecniche relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84, che, al capitolo 4.1, si riferisce allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti (con riferimento alle misure di contenimento, alla separazione di materiali

incompatibili, etichettatura, idoneità degli imballi, ecc.); i principi enunciati rappresentano comunque una utile linea guida per le caratteristiche del deposito temporaneo.

Disposizioni generali:

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere i rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili, perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, oppure allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo tale da non venire a contatto tra di loro.

I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere posizionati su opportuni sistemi di contenimento ("bacini"); per quanto riguarda le dimensioni di tali bacini, occorre riferirsi alle seguenti indicazioni:

Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, il bacino di contenimento deve avere capacità pari all'intero volume del serbatoio

Se in uno stesso insediamento ci sono più serbatoi e/o contenitori, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

Il bacino di contenimento deve essere realizzato con materiale idoneo, tale da assicurare un'adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antiriboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.

Se il deposito avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. Devono essere protetti dall'azione della pioggia e, se i rifiuti si trovano allo stato polverulento, devono essere protetti anche dal vento.

Se il deposito è realizzato all'esterno, è buona prassi proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento; in ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento.

Se il deposito è effettuato all'interno di un locale chiuso, è necessario garantire un'areazione adeguata.

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza antispiandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali spargimenti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire gli spargimenti, dovrà essere smaltito anch'esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di spargimento accidentale.

Precauzioni generali in presenza di rifiuti pericolosi:

I recipienti mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; di accessori per consentire di effettuare le operazioni di riempimento e svuotamento in sicurezza; di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Allo scopo di rendere nota la natura (CER e descrizione, quest'ultima dovrà essere individuata in modo tale da essere facilmente comprensibile dagli addetti) e la pericolosità dei rifiuti (caratteristiche di pericolo HP), i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di deposito temporaneo; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione. I rifiuti pericolosi dovranno inoltre essere contraddistinti tramite un'etichetta o marchio inamovibile recante la lettera "R" di colore nero su fondo giallo.

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti pericolosi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

***La presente guida è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Per dettagli completi ci si rimette alle normative vigenti in materia.***